



ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE®

National Professional Association of Italian Qualified Experts in Radiological Protection

Sito web: www.anpeq.it

SISTEMA ANPEQ PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE DELL'ESPERTO QUALIFICATO

Articolo 1 - Scopo

1. L'ANPEQ (di seguito l'Associazione) incoraggia e stimola l'aggiornamento della competenza professionale degli Esperti Qualificati come previsto dallo Statuto.
Il presente sistema disciplina la formazione professionale continua degli Esperti Qualificati iscritti all'Associazione con lo scopo di assolvere agli obblighi statutari in tema di aggiornamento della competenza professionale e ai doveri di etica professionale definiti nel Codice Deontologico dell'Associazione.
2. L'Associazione mette a disposizione dei propri soci il presente strumento che può essere utilizzato in termini volontari nella prospettiva che l'Associazione stessa e ciascun socio possano avere un ritorno costruttivo e positivo per il miglioramento della qualità del servizio reso. Al contempo la documentazione dell'aggiornamento acquisito potrà servire per dimostrare una maggiore professionalità utile per ogni genere di consulenza e, in particolare, in caso di bandi e gare di appalto pubbliche e private.

Articolo 2 - Definizioni

Con riferimento al presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- **competenza professionale:** capacità di applicare conoscenze e comportamenti acquisiti in situazioni di apprendimento formale, non formale e/o informale utile per raggiungere risultati riscontrabili nell'esercizio della professione di Esperto Qualificato;
- **aggiornamento della competenza professionale:** insieme delle attività necessarie ad accrescere la competenza professionale con riferimento alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, legislative, normative, economiche e sociali;
- **formazione professionale continua:** processo formativo con cui, per mezzo di attività di apprendimento formali, non formali e/o informali, si incrementano le competenze possedute con altre, utili o necessarie a esercitare la professione di Esperto Qualificato;
- **apprendimento formale:** apprendimento delle conoscenze e di abilità scientifico-culturali attinenti alla radioprotezione e alla sorveglianza fisica, nel sistema di istruzione e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio ovvero con il superamento di un esame finale;
- **apprendimento non formale:** apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale dell'iscritto ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da ogni soggetto in grado di perseguire finalità di formazione professionale;
- **apprendimento informale:** apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell'esercizio della professione di Esperto Qualificato nelle situazioni e interazioni connesse al lavoro quotidiano.

Consiglio Direttivo ANPEQ

Piero Finazzi - Presidente, Francesco Bonacci - Vicepresidente, Alessandro Sarandrea - Tesoriere, Samantha Cornacchia - Segretario
Consiglieri: Luisa Biazzi, Michela Gaggiano, Daniele Nucci

Articolo 3 - Formazione professionale continua

1. L'aggiornamento della competenza professionale può essere realizzato tramite percorsi di formazione professionale continua.
2. Ai fini del presente sistema l'unità di misura dei percorsi di formazione professionale continua è il Credito Formativo Professionale (CFP).
3. Per poter sfruttare i benefit riconosciuti dall'Associazione (art. 3 bis) l'iscritto deve aderire al presente sistema e deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP.
4. Si possono conseguire CFP:
 - a) con un accredito iniziale all'atto dell'iscrizione secondo i criteri indicati di seguito;
 - b) con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale indicate nei successivi artt. 4, 5 e 6.
5. L'iscritto è libero di scegliere le attività formative che intende svolgere tra quelle indicate e riconosciute ai sensi degli articoli 4, 5 e 6.
6. A prescindere dall'attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120.
7. Al termine di ogni anno solare a ogni iscritto che segue il presente sistema vengono detratti 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP non vengono attuate ulteriori detrazioni.
8. Al momento dell'iscrizione all'Associazione si accreditano:
 - a) in caso di prima iscrizione all'Associazione entro 1 anno dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP;
 - b) in caso di prima iscrizione all'Associazione da 1 anno dopo ed entro 3 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 60 CFP;
 - c) in caso di prima iscrizione all'Associazione dopo 3 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 CFP.
9. Nel caso di passaggio di grado e mantenimento dell'iscrizione all'Associazione l'iscritto consegue ulteriori 30 CFP.
10. Entro il primo anno solare successivo a quello della prima iscrizione all'Associazione il socio Esperto Qualificato deve seguire il corso sull'etica e deontologia professionale che, per chi aderisce al presente sistema, permette il conseguimento di 5 CFP.

Articolo 3 bis - Benefit riconosciuti dall'Associazione

1. Il socio Esperto Qualificato che aderisce al presente sistema viene inserito in uno specifico elenco tenuto dall'Associazione in cui sono evidenziati i corsi seguiti e i CFP maturati. Previo consenso del socio Esperto Qualificato, detto elenco sarà reso pubblico sul sito dell'Associazione.
2. Per il socio Esperto Qualificato che aderisce al presente sistema è previsto uno sconto sulla quota di iscrizione sui corsi organizzati dall'Associazione stessa.

Articolo 4 - Attività per l'apprendimento non formale

1. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale riconoscibili per l'ottenimento di CFP sono elencate nell'Allegato A. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.
2. L'attività di apprendimento non formale può essere erogata in modalità frontale ovvero in e-learning (Allegato B).

3. Le attività di formazione frontale o a distanza non organizzate dall'Associazione, per permettere il conseguimento di CFP, devono soddisfare ai seguenti requisiti:
 - a) i contenuti delle attività di formazione devono riguardare le radiazioni ionizzanti o la deontologia professionale;
 - b) gli eventi formativi devono essere organizzati da Università, Centri di ricerca, Enti normativi e Organizzazioni riconosciute nel mondo della radioprotezione.
4. L'attribuzione dei CFP relative alle attività di cui al c. 3 viene valutata dall'Associazione attraverso una Commissione appositamente istituita.
5. L'Associazione può riconoscere singole attività di formazione per l'apprendimento non formale non comprese tra quelle indicate nell'Allegato A. In questo caso l'Associazione indica il numero dei CFP attribuiti alla singola attività.

Articolo 5 - Attività per l'apprendimento informale

1. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento informale riconoscibili per l'ottenimento di CFP sono elencate nell'Allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.

Articolo 6 - Attività per l'apprendimento formale

1. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento formale riconoscibili per l'ottenimento di CFP sono elencate nell'Allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.

Articolo 7 - Compiti dell'Associazione

1. In attuazione al presente sistema sono compiti dell'Associazione:
 - a) la predisposizione, la diffusione e l'erogazione di un programma di attività di formazione professionale continua, rivolte agli iscritti e riguardanti la competenza professionale dell'Esperto Qualificato, con assegnazione del numero di CFP riconoscibili per ognuna delle attività, affinché gli iscritti siano nelle condizioni di poter adempiere al presente sistema;
 - b) per le attività di cui al comma 1 lettera a) è facoltà dell'Associazione poter procedere in cooperazione o convenzione con altri soggetti;
 - c) l'istituzione e la gestione di una banca dati, consultabile *on-line*, di tutte le attività formative riconosciute dal presente sistema e conseguite dal singolo iscritto che consenta al medesimo iscritto di monitorare la propria situazione in termini di CFP;
 - d) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa in tema di radioprotezione e sorveglianza fisica sul territorio nazionale;
 - e) il controllo a campione della veridicità delle informazioni trasmesse dai soci in merito all'autocertificazione (apprendimento informale).

Articolo 8 - Compiti degli iscritti

1. Sono compiti degli iscritti che intendono aderire al presente sistema:

- a) la conservazione della documentazione attestante i percorsi di formazione professionale continua svolti e accreditabili con CFP da presentare a richiesta in caso di controllo;
- b) la comunicazione all'Associazione dell'intenzione di seguire attività per l'apprendimento non formale e formale, non organizzate dall'Associazione, delle quali l'iscritto intende chiedere il riconoscimento di CFP. La comunicazione, corredata dalle informazioni necessarie, deve pervenire all'Associazione perlomeno 30 giorni prima l'inizio dell'attività, per permettere all'Associazione di validare il corso e relativa attribuzione di CFP.

Articolo 9 - Esonero

1. Possono essere motivo di esonero dal sistema di aggiornamento della competenza professionale, concesso dall'Associazione, su domanda da parte dell'iscritto, i seguenti casi:
 - a) maternità o paternità, per un anno;
 - b) servizio militare volontario e servizio civile;
 - c) grave malattia o infortunio;
 - d) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.
2. Alla concessione del periodo di esonero, definito dall'Associazione su istanza dell'iscritto, consegue la proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare di cui all'art. 3, comma 7, del presente documento.

Articolo 10 - Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente sistema decorre dal
2. Agli iscritti all'Associazione alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP.
3. Sono riconosciute, ai fini del conseguimento di CFP in conformità al presente sistema, le attività formative svolte dagli iscritti nell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore dello stesso.
4. Il presente sistema può essere soggetto a revisione trascorso un periodo di tre anni dalla sua entrata in vigore.

ALLEGATO A - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DETERMINAZIONE N. CFP

APPRENDIMENTO NON FORMALE		
Descrizione	Limiti massimi	Crediti attribuiti
Frequenza a corsi e seminari riconosciuti con verifica finale di apprendimento (in aula o in e-learning)		1 ora = 2 CFP
Partecipazione a convegni, incontri e conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dall'Associazione	4 CFP/evento 12 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
Partecipazioni a <i>stages</i> formativi	-	valutati caso per caso

APPRENDIMENTO INFORMALE		
Descrizione		Crediti attribuiti
Aggiornamento informale e autoformazione legata all'attività professionale dimostrabile di EQ (*)	Attività relative a controlli radiometrici in rottami metallici, RAEE, discariche, termovalorizzatori e semilavorati metallici.	6 CFP/anno
	Attività soggette al Capo III bis	8 CFP/anno
	Attività soggette all'Art. 22 (**)	10 CFP/anno
	Attività soggette agli Artt. 27 bis e 29	12 CFP/anno
	Attività soggette all'Art. 28	16 CFP/anno
Formazione specialistica agli EQ, a specialisti impegnati in attività con esposizione a RI, in master e corsi universitari (***)		1 ora = 1 CFP
Aggiornamento informale conseguente ad attività di solidarietà e interventi di carattere sociale / umanitario effettuati in occasione di incidenti o emergenze nucleari.		valutati caso per caso

APPRENDIMENTO FORMALE	
Descrizione	Crediti attribuiti
Frequenza di master universitari di I livello	45 CFP per anno di frequenza (frazionabili)
Frequenza di master universitari di II livello e dottorati di ricerca	60 CFP per anno di frequenza (frazionabili)
Frequenza di corsi universitari con esame finale	1 CFU = 2 CFP

(*) Nota: il contributo relativo all'apprendimento informale può essere costituito dalla somma di più attività fino a un massimo di 16 CFP.

(**) Almeno 10 sorgenti.

(***) Sono escluse le ripetizioni di medesime attività didattiche.

Non vengono computate l'attività e produzione scientifica e la partecipazione a gruppi di lavoro nazionali/internazionali in quanto lo scopo del sistema è migliorare il servizio professionale offerto dai soci.

ALLEGATO B - MODALITÀ E-LEARNING

Articolo B1 - Premessa

Per e-learning (o teleapprendimento) s'intende l'uso delle tecnologie multimediali e di Internet per la formazione a distanza (FAD). L'e-learning quindi è un processo di formazione che implica l'utilizzo delle tecnologie di rete per consentire la fruizione dell'apprendimento indipendentemente dal luogo della sua produzione. Spesso si identifica erroneamente la teledidattica con qualsiasi tipologia di formazione erogata tramite computer, sia offline (Computer Based Training o CBT) sia online. In realtà l'e-learning si distingue dai CBT quali ad es. corsi su CD-ROM per la presenza di una "*piattaforma tecnologica via internet*" specifica come un Learning Management System (LMS) o una procedura di monitoraggio e tracciamento degli utenti di "Web Based Training" (WBT).

Articolo B2 - Requisiti per l'aggiornamento in e-learning

Affinché un corso di e-learning possa essere considerato rispondente ad esigenze di aggiornamento professionale in radioprotezione, esso deve rispondere ai seguenti requisiti generali:

- a) avere ricevuto preliminarmente l'approvazione dell'ANPEQ;
- b) il soggetto erogatore deve avere superato uno dei seguenti processi di certificazione: ISO 9001, SCORM (Sharable Courseware Objects Reference Model), ARIADNE (Allience of Remote Instructional Authoring and Distribution Network for Europe) o PROMETEUS (PROMoting Multimedia access to Education and Training in EUropean Society).

Articolo B3 - Approvazione ANPEQ

L'associazione verificherà, per l'approvazione del corso, che siano stati soddisfatti i seguenti requisiti specifici:

- utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali didattici e lo sviluppo di attività formative basate su una tecnologia LMS/WBT in grado di certificare per ciascun utente il completamento delle attività didattiche proposte, la partecipazione attiva al corso, la tracciabilità di ogni azione svolta durante il collegamento al sistema, il superamento delle prove di autovalutazione intermedie e/o finali dei corsi;
- materiale didattico scaricabile e non modificabile;
- la presenza di un Responsabile Didattico (tutor, mentor, etc.) in grado di interagire con gli utenti in tempo reale o al più entro un intervallo di tempo prefissato;
- un forum dedicato all'interazione didattica tra gli utenti e il Responsabile del corso.

Articolo B4 - Crediti Formativi

I CFP verranno assegnati secondo quanto indicato nell'Allegato A.